



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 22 DEL 04-04-2020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: Modifica dell'ordinanza sindacale n. 16 del 16/03/2020, contestuale proroga delle ordinanze sindacali n. 17 del 17/03/2020 e n. 18 del 20/03/2020 relative alla chiusura dei parchi, dell'ecocentro, delle piste ciclo-pedonali nonché dell'area sgambatura cani e adozione di ulteriori provvedimenti.-

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamato il D.P.C.M. in data 08/03/2020 avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", così come modificato ed integrato con il D.P.C.M. in data 09/03/2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Visto, altresì, il D.P.C.M. in data 11/03/2020 avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Atteso che i predetti D.P.C.M. in data 08/03/2020, e in data 09/03/2020 nonché quello in data 11/03/2020 hanno lo scopo di scongiurare ogni possibile occasione di contagio e, pertanto, pongono come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone;

Visti, altresì:

- il D.P.C.M. del 22/03/2020 avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20/03/2020, avente ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- l'ordinanza del 28/03/2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica nonché il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale nonché nella città di Verona e della sua provincia;

Rilevato che il Comune di Colognola ai Colli è rientrato nell'elenco dei Comuni che registrano casi di contagio, considerate le segnalazioni pervenute da alcuni cittadini;

Viste le proprie precedenti ordinanze con le quali sono state disposte fino al 03/04/2020 compreso le seguenti misure:

- n. 16 del 16/03/2020 la chiusura di tutti i parchi del Comune e dell'ecocentro comunale fatta salva la possibilità di aperture straordinarie per indifferibili esigenze di aziende economiche-produttive da concordarsi preventivamente con il Comune stesso;
- n. 17 del 17/03/2020 la circolazione sulle piste ciclo-pedonali solo nei giorni dal lunedì al venerdì (escluso sabato e domenica) per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità così come previsto dai D.P.C.M. di cui alle premesse e il divieto di circolazione nei giorni di sabato e domenica, nonché l'utilizzo delle panchine ubicate nel territorio comunale;
- n. 18 del 20/03/2020 la chiusura dell'area destinata alla sgambatura dei cani sita in Viale della Vittoria;

Visto il D.P.C.M. in data 01/04/2020 (G.U. n. 88 del 02/04/2020) avente ad oggetto: *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* che dispone la proroga fino al 13/04/2020 dell'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20/03/2020 e dall'ordinanza del 28/03/2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03/04/2020;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 37 del 03/04/2020 avente ad oggetto *“Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19. Ulteriori disposizioni per il contrasto di assembramento di persone”*;

Visto, l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto, altresì, l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante: *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”*, il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto, inoltre, l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- a) per le ragioni di ulteriore prevenzione e di cura della salute pubblica di modificare la propria precedente ordinanza n. 16 del 16/03/2020, così come segue:
 - 1) la chiusura fino al 13/04/2020 compreso di tutti i parchi del Comune anche per quanto riguarda il semplice transito;
 - 2) la chiusura parziale dell'ecocentro comunale autorizzando l'apertura nella mattina di martedì (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e nel pomeriggio del giovedì, (dalle ore 16.30 alle ore 18.00) per il conferimento del verde e delle ramaglie con ingresso contingentato a due persone per volta, nel pieno rispetto della distanza di almeno un metro, fatta salva la possibilità di aperture straordinarie per indifferibili esigenze di aziende economiche-produttive da concordarsi preventivamente con il Comune stesso;
- b) di disporre, altresì, **la proroga fino al 13/04/2020** compreso delle disposizioni di cui alle ordinanze sindacali, così come di seguito specificato:

- **n. 17 del 17/03/2020 con la quale si ordinava:**
 - 1) per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica di consentire la circolazione sulle piste ciclo-pedonali solo nei giorni dal lunedì al venerdì (escluso sabato e domenica) per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, così come previsto dai D.P.C.M. di cui alle premesse fino al 3 aprile 2020 compreso;
 - 2) di vietare fino al 3 aprile 2020 compreso la circolazione sulle piste ciclo-pedonali nei giorni di sabato e domenica;
 - 3) di vietare fino al 3 aprile 2020 compreso l'utilizzo delle panchine ubicate nel territorio comunale;
 - **n. 18 del 20/03/2020 con la quale si ordinava:**
 - 1) per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica la chiusura fino al 03/04/2020 compreso dell'area destinata alla sgambatura dei cani sita in Viale della Vittoria;
- c) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi personali di protezione, quali la mascherina e i guanti monouso in luoghi o ambienti pubblici e/o aperti al pubblico in cui sono presenti altre persone.-

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed, inoltre, che venga trasmessa in copia:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Verona;
- al Comando della Polizia Locale dell'Unione di Comuni Verona Est;
- al Comando della Stazione Carabinieri di Colognola ai Colli
- al Responsabile del Settore Servizi Tecnici 2 – Edilizia Pubblica e Patrimonio.-

Trasmette agli Organi di polizia per il controllo e la verifica dell'osservanza del presente provvedimento.-

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni dalla pubblicazione.-

RESPONSABILE

f.to CARCERERI DE PRATI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
<p>Si certifica che copia del presente atto viene affissa all'albo pretorio on-line del Comune dal 04-04-2020 al 20-04-2020 con numero di registrazione 294.- Dalla Sede Comunale li 04-04-2020</p>	<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE <i>nominativo indicato nel certificato di firma digitale</i></p> <p style="font-size: small; text-align: center;">La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate</p>

* * * * *

Copia conforme all'originale.
Dalla Sede Comunale li 04-04-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
CONFORTO ELISA